



COMUNICATO UFFICIALE N. 250 DELL'11 OTTOBRE 2016 TRIBUNALE FEDERALE N. 36

Deferimento del Sig. Rimantas Kaukenas per violazione degli artt. 2.2 e 2.3 del Codice Etico e degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia.

Il Tribunale Federale

Presidente: Romagnoli
Componenti: Scialpi, Folino
Estensore: Scialpi

Letto il deferimento del tesserato Rimantas Kaukenas per violazione degli artt. 2.2 e 2.3 del Codice Etico e degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia, *"per aver percepito, come da documentazione in atti, elementi attivi di redditi da lavoro dipendente non interamente dichiarati"*;

letti gli atti dell'indagine n.72/15-16, incardinata a seguito di acquisizione degli atti del procedimento penale n.593/2012 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena ed i documenti contenuti nel fascicolo;

sentito il Procuratore federale aggiunto il quale, riportandosi al contenuto dell'atto di deferimento, concludeva chiedendo che al tesserato venisse applicata la sanzione dell'inibizione per mesi 3, per violazione degli articoli 2 e 44 R.G., e considerata l'assenza del deferito e di un suo difensore, ed il mancato deposito di memorie difensive;

ritenuto che sussistano i presupposti per ritenere il comportamento del signor Rimantas Kaukenas rilevante e censurabile sotto il profilo disciplinare in ambito sportivo, per la violazione dei principi di lealtà e correttezza contenuti nel Regolamento di Giustizia, e delle norme del Codice Etico, per aver percepito, nel periodo di tesseramento per la società Mens sana Basket, nelle stagioni sportive dal 2004/2005 al 2012/2013 "elementi attivi non dichiarati da lavoro dipendente";

PQM

applica al Sig. Rimantas Kaukenas, il provvedimento di inibizione per mesi 3, fino al giorno 11 gennaio 2017 (artt.2 e 44 R.G.).

Roma, 11 ottobre 2016

Federico Romagnoli
PRESIDENTE

Maurizio Bertea
SEGRETARIO GENERALE